REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 22123/17 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

FA

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv ……. in forza di procura in atti

ATTORE

H'

CONDOMINIO VIA in Roma

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell' avv ….. che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata l'attore chiedeva che fosse annullata la delibera approvata dal Condominio convenuto in data 20-2-2017 per omessa convocazione ed altri vizi e che l'ente di gestione evocato in giudizio fosse condannato, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento, in suo favore, della somma di €5000,00.

Si costituiva il Condominio convenuto eccependo il mancato previo esperimento della mediazione, la nullità dell'atto di citazione con riguardo alla domanda di risarcimento e l'infondatezza della pretesa attorea. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la condanna di controparte ex art. 96 cpc.

Alla prima udienza questo giudicante concedeva il termine di cui all'art. 5 comma 1 bis del d.lvo 28/10 e succ. mod. non avendo, l'attore, proceduto d'iniziativa al necessario previo tentativo di mediazione. Concesso nuovo termine ed esitata negativamente la mediazione, il convenuto rilevava che parte attrice non era comparsa innanzi al mediatore personalmente. Precisate le conclusioni da parte del solo convenuto, all'udienza del 6-3-2019 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

A mente dell'art. 5 del d.lvo 28/10 e succ. mod. il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di condominio.

Questo giudicante ha concesso il termine di legge per l'introduzione del procedimento ma la mediazione si è conclusa (v. verbale in atti) con esito negativo. Il convenuto ha eccepito la mancata partecipazione personale dell'attore.

Firmato Da: GHIRON ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e432e9eechda6dac22ac04caa0dcf99

Il convenuto ha eccepito detto fatto chiedendo anche applicarsi la sanzione di cui all'art. 8 del d.lvo 28/10.
Ciò posto si devono valutare le conseguenze processuali della mancata partecipazione di persona della parte che ha promosso la mediazione. La soluzione della questione deve1nuovere dal disposto dell'art. 5 comma 2 bis d.lvo 28/10 come modificato secondo il quale la condizione di procedibilità 'si considera avverata *se il primo incontro* innanzi al mediatore si conclude senza accordo. Ad avviso di questo giudicante il primo incontro non può essere che quello fra le parti posto che la comparizione innanzi al mediatore non ha solo uno scopo informativo della funzione della mediazione ma uno scopo di vera e propria attività di conciliazione. Onde, per assolvere la condizione di procedibilità, la parte che ha interesse ad assolvere a tale condizione ha l 'onere di partecipare agli incontri innanzi al mediatore (mentre è ovvio che la mancata partecipazione della parte non onerata non potrà avere conseguenze sulla procedibilità della domanda). Invero la logica dell'istituto è nel senso che non è sufficiente promuovere la mediazione ma che è necessario partecipare alla stessa al fine di rendere possibile un accordo che è lo scopo del procedimento. In caso di mancata partecipazione non sarebbe ragionevole (Tribunale di Firenze, sentenza 42/16) ritenere applicabili invece le sanzioni previste dall'art. 8 del d.lvo 28/1O posto che altrimenti sarebbe possibile, contro la logica dell'istituto che ha la funzione di permettere la definizione stragiudiziale della lite, poter rimuovere la condizione solo attivando il procedimento (senza che rilevi lo scopo); donde la mancata partecipazione del soggetto onerato determina l'improcedibilità della domanda. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di merito prevalente (fra le altre Tribunale di Firenze. ord. 19-3-2014, Tribunale di Pavia 14-9-2015) ma anche di legittimità (v. la recente Cass. 8473/19) ritiene che la partecipazione alla mediazione sia un atto personalissimo della parte non delegabile (se non mediante atto notarile) considerato altresì che la partecipazione del difensore all'uopo delegato ha il solo scopo di garantire un'assistenza tecnica (v. art. 8 citato divo) e non di rappresentanza processuale. L'istituto della mediazione, che non può ridursi ad una mera funzione notarile del mediatore e del giudice, esige che siano presenti di persona anche le parti in quanto mira a riattivare la comunicazione fra i 'litiganti' al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; verifica impossibile in assenza delle parti. Tanto più quando la mediazione sia stata disposta, come nel caso in esame, dal giudice posto che in tal caso si deve presumere che il giudice abbia già svolto la valutazione di mediabilità del conflitto (come prevede l'art. 5 del citato d.lvo) e che tale valutazione sia stata effettuata nel colloquio processuale con i difensori onde non è pensabile che

Firmato Da: GHIRON ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e432e9eerbdafdac22ac04caa0dcf99

l'incontro innanzi al mediatore abbia solo la funzione informativa e non anche di risolvere il conflitto.
Orbene, nel caso in esame, si osserva che parte attrice, onerata, non ha partecipato personalmente alla mediazione con la conseguenza che deve affermarsi che la mediazione non ha avuto luogo per non avere l'attore (onerato) coltivato le domande presentandosi personalmente innanzi al mediatore come dal legislatore previsto.
Per quanto suesposto alla mancata partecipazione segue, come eccepito da parte convenuta, la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice a mente dell'art. 5 comma 2 bis dlvo 28/10 e succ. mod.. Assorbite tutte le ulteriori questioni, anche di merito, proposte.
Deve essere rigettate, in assenza di prova la domanda ex art. 96 cpc.
Visto l'art. 8 del d.lvo 28/1O condanna l'attore al pagamento, in favore dello Stato, della somma di €98,00 pari al valore del contributo unificato.
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice a rifondere, in favore del convenuto, le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore questione assorbita, dichiara improcedibili le domande avanzate dall' attore. Condanna parte attrice a rifondere, in favore del convenuto, le spese di lite che si liquidano in complessivi €4800,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali.
Visto l'art. 8 del divo 28/10 condanna l'attore al pagamento, in favore dello Stato, della somma di €98,00 pari al valore del contributo unificato.

ROMA 11-6-2019

Il Giudice
dott. Roberto Ghiron

Firmato Da: GHIRON ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e432e9eerbda6dac22ac04caa0dcf99